

15 giugno 2018 08:32

Spettacolo, i carnevali storici entrano nel FUS



A partire dal 2018, i carnevali storici entrano di diritto nel Fondo Unico per lo Spettacolo. Questo il frutto delle modifiche effettuate con decreto all'atto con il quale il Ministero dei beni culturali aveva provveduto a definire criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.

I carnevali storici vengono quindi aggiunti tra le attività che potranno accedere agli stanziamenti del Fondo. Obiettivo è la valorizzazione della funzione da essi svolta per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

L'atto modifica il decreto ministeriale 27 luglio 2017 dopo il raggiungimento dell'intesa in Conferenza Unificata del 10 maggio scorso. Esso è stato adottato anche tenendo conto della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità culturali. In esse, infatti, è stato stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale e collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali.

I CARNEVALI STORICI

Le modifiche inseriscono un apposito articolo (il 48-bis) per definire l'entità del contributo ai carnevali storici. Sono ammesse a contributo le manifestazioni espressioni della tradizione italiana dei carnevali, dotate quindi di una riconoscibile identità storica e culturale di livello nazionale e internazionale. Ad esse, vengono richiesti documenti che attestino la realizzazione di almeno 25 edizioni. È, inoltre, richiesto un cofinanziamento annuale, pari almeno al 25% del costo del progetto.

Il contributo è concesso a comuni, fondazioni e associazioni. Queste ultime devono essere dotate di personalità giuridica ed perseguire i propri scopi senza scopo di lucro. Inoltre, devono poter dimostrare di operare da almeno cinque anni dalla data di pubblicazione del bando per l'accesso ai contributi del FUS. Nella loro composizione societaria, devono inoltre essere presenti Enti locali aventi come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici.

LE DOMANDE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono accedere al contributo i progetti triennali presentati all'inizio di ogni triennio. Essi devono essere corredati da un programma e dal bilancio dell'attività della prima annualità. Il contributo annuale non può superare i 100 mila euro e non può essere inferiore a 50 mila euro. Al singolo progetto non può essere corrisposto un contributo superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo presentato in ciascuna annualità. Tantomeno, il finanziamento può essere superiore al 75% dei costi ammissibili sostenuti per lo stesso anno.

Ogni progetto, per accedere al contributo, deve ottenere un punteggio minimo di sessanta punti su cento. L'allegato G, aggiunto al decreto 27 luglio 2017, contiene

la tabella dei fenomeni per la valutazione qualitativa del settore. Venti punti vengono assegnati alle voci "Qualità artistica del progetto" e sua rilevanza storico-culturale. Saranno valutate con dieci punti ciascuna le voci riguardanti l'identità e la riconoscibilità del carnevale a livello nazionale e internazionali, le attività collaterali di studio e ricerca e la congruità del bilancio annuale. Quindici punti sono assegnati alla capacità della manifestazione di integrarsi con il patrimonio del territorio, anche incidendo sull'attrattività turistica. Cinque punti spetteranno infine alle voci "Pluralità delle forme e dei linguaggi impiegati", "Manifestazioni organizzate in territori che si trovano al di fuori dei grandi circuiti turistici" e "Capacità di valorizzare le competenze artigianali del territorio e di sviluppare fenomeni di partecipazione delle comunità locali".

VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le domande sono oggetto di una valutazione qualitativa da parte di una Commissione consultiva "Carnevali storici". Essa sarà istituita e nominata con successivo decreto ministeriale. La Commissione riconsidererà, in particolare, la qualità artistica del progetto per il secondo e terzo anno del triennio. Per farlo, analizzerà la coerenza tra il programma annuale presentato dai richiedenti e il progetto triennale. Se il punteggio in questo modo formulato sarà inferiore alla soglia minima, la domanda verrà respinta per l'anno per il quale la verifica ha avuto esito. Il rigetto della domanda al secondo anno del triennio comporta sia l'impossibilità di ottenere il contributo per detto anno sia l'impossibilità della presentazione del programma con riferimento al terzo anno.

TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Viene inserito nel decreto anche il riferimento alla procedura per l'accesso ai contributi. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2018. Un bando del Direttore Generale Spettacolo del Mibact definirà le modalità per la presentazione e la documentazione necessaria. Potranno partecipare al bando anche gli organismi che non presentano domande per altri ambiti o per altri bandi emanati dalla DG Spettacolo.

Il Mibact erogherà i contributi sulla base della presentazione dei consuntivi annuali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'attività. Oltre al consuntivo, entro il 31 marzo i richiedenti dovranno anche presentare una dettagliata relazione artistico-culturale della stessa.

Approfondimenti:

[Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017](#)

[Decreto ministeriale 27 luglio 2017](#)



Agenzia giornalistica **AgCult**
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it